



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008

Estensione agli ufficiali e ai sottufficiali in congedo della «Medaglia militare al merito di lungo comando»

ONOREVOLI SENATORI. - Allo scopo di estendere la concessione della «Medaglia militare al merito di lungo comando» agli ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo già appartenenti alle Forze armate della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, è necessario tenere ben presente le fonti normative principali che regolano il conferimento di detta onorificenza: il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, che istituisce la «Medaglia militare al merito di lungo comando»; l'articolo 3 del citato regio decreto che conferisce tale onorificenza agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo; l'articolo unico del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, che estende il conferimento di detta medaglia ai sottufficiali dell'Esercito; l'arti-

colo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616, che estende il conferimento della medaglia al merito di lungo comando agli ufficiali e sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica militare in attività di servizio; il comma 1, articolo 32, capo VII del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, che fissa il conferimento dell'onorificenza in parola agli ufficiali e sottufficiali in attività di servizio della costituita Forza armata dell'Arma dei carabinieri.

Il disegno di legge che si propone ha lo scopo di evitare disparità di trattamento ed uniformare le modalità di conferimento della «Medaglia militare al merito di lungo comando» delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La «Medaglia militare al merito di lungo comando» di cui all'articolo 3 del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, per gli ufficiali dell'Esercito, all'articolo unico del regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, per i sottufficiali dell'Esercito, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616, per gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché all'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, per gli ufficiali e i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, è conferita con le medesime prescrizioni e modalità stabilite dalle predette norme, in quanto applicabili, agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie del congedo delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che abbiano raggiunto in attività di servizio, globalmente, i periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti, previsti per il corrispondente personale in servizio permanente.

